

LAVORO

di **ALDO FORTE**

Entro il 31.05 le domande all'Inps per indennità Covid

La circolare n. 65/2021, ha chiarito la procedura per i soggetti che non hanno beneficiato dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020.

Chi non ha beneficiato delle indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del DL 137/2020 può presentare domanda per il riconoscimento delle indennità di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL 41/2021 entro il 31 maggio 2021; lo precisa l'INPS con circolare 65/2021.

Il nuovo servizio per la presentazione delle citate domande è stato rilasciato con apposita comunicazione sul sito Inps. In particolare, la domanda deve essere presentata da coloro che **per la prima volta chiedono una delle varie indennità** previste e che non hanno già fruito dell'indennità del Decreto Ristori.

Ci riferiamo alle indennità: a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali; a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro; lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori **già beneficiari delle indennità** di cui agli artt. 15 e/o 15- *bis* D.L. 137/2020 **non devono presentare una nuova domanda** per l'accesso all'indennità una tantum di cui all'art. 10, c. 1, del decreto Sostegni, la stessa è erogata dall'Inps.

Invece, coloro che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli art. 15 e/o 15- *bis* D.L. 137/2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all'art. 10, cc. 2, 3, 5 e 6 D.L. 41/2021, entro la data del **31.05.2021**.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità citate dovranno presentare domanda all'Inps **solamente in via telematica**, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell'Inps.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

PINInps (si ricorda che l'Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1.10.2020); **SPID** di livello 2 o superiore; **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**; **Carta nazionale dei servizi (CNS)**.

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di **contact center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

NASpl - Viene anche precisato, con la circolare in trattazione, che il D.L. 41/2021 ha previsto che per le indennità di disoccupazione NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31.12.2021, **non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo**.

Quindi, per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1.01.2021 al 31.12.2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.